



Farmacisti dal 1947

PRINCIPI GENERALI WHISTLEBLOWING

Versione del 20 novembre 2023

INDICE DEI CONTENUTI

1. PREMESSA.....	1
2. DEFINIZIONI.....	1
3. SEGNALAZIONI.....	2
4. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA.....	3
5. DESTINATARI DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA.....	3
6. REQUISITI DELLA SEGNALAZIONE.....	4
7. RISERVATEZZA.....	4
9. DATA PROTECTION.....	6
10. SANZIONI.....	6
11. SEGNALAZIONE ESTERNA.....	6
12. INFORMAZIONE E FORMAZIONE.....	7

1. PREMESSA

FarmaRegno Srl ha adottato apposita procedura in conformità al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato e in conformità al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ("Procedura Whistleblowing").

Il presente documento costituisce un estratto della Procedura adottata, al fine di sintetizzare i contenuti della stessa e di rendere consapevoli gli utenti dei presupposti per l'effettuazione di una segnalazione nonché delle tutele riservate agli stessi.

2. DEFINIZIONI

"ANAC"

Autorità Nazionale Anticorruzione

"Decreto Whistleblowing"

decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di "attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"

"Segnalanti o Whistleblowers"

dipendenti, collaboratori, persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzioni di amministrazione, direzione, controllo o rappresentanza di FarmaRegno Srl e altri soggetti terzi che interagiscano con FarmaRegno Srl (compresi i fornitori, consulenti, ecc.) nonché stagisti o lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed ex dipendenti.

“Decreto 231”	D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni
“Direttiva”	Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione
“GDPR”	Regolamento (UE) 206/679
“Persona Coinvolta”	persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata

3. SEGNALAZIONI

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing sono quelle di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o di FarmaRegno Srl e possono riguardare:

- 1) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231;
- 2) illeciti commessi in violazione degli atti presenti nell'allegato 1 del Decreto Whistleblowing, sia dell'Unione europea che nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 3) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;

- 4) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 5) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4) relativamente agli atti dell'Unione nei settori indicati.

Le Segnalazioni non rientranti nei casi sopra esposti saranno ritenute irrilevanti ed archiviate.

Nota

il Decreto Whistleblowing non trova applicazione relativamente a tutte quelle contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale che attengono ai propri rapporti di lavoro; pertanto, le segnalazioni di tale fattispecie (ad esempio, quella di un soggetto che ritenga di non essere stato adeguatamente valorizzato in ambito lavorativo rispetto ai suoi colleghi) non verranno trattate ai sensi della Procedura Whistleblowing.

4. CANALI DI SEGNALEZIONE INTERNA

FarmaRegno Srl ha attivato ai sensi del Decreto Whistleblowing un canale di segnalazione interno attraverso la seguente Piattaforma:

Tale canale permette l'invio in modalità informatica di segnalazioni scritte, garantendo, anche tramite l'utilizzo della crittografia, la riservatezza del Segnalante che effettua la segnalazione.

La riservatezza è garantita anche per la Persona Coinvolta e per la persona menzionata nonché per il contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Il canale di segnalazione indicato consente altresì l'effettuazione di segnalazioni in forma anonima, per le quali l'identità del Segnalante non è in alcun modo rinvenibile. Inoltre, il Segnalante ha facoltà di effettuare la segnalazione in forma orale richiedendo tramite la stessa, un incontro diretto, che verrà fissato entro un termine ragionevole. Anche nel caso di incontro diretto, la segnalazione verrà verbalizzata e idoneamente conservata.

5. DESTINATARI DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Per il canale di segnalazione interna, FarmaRegno Srl ha individuato un destinatario conforme al Decreto Whistleblowing, identificato come Manager della richiesta. Il Manager è informato sulla disciplina in materia di whistleblowing e sul funzionamento del sistema di segnalazioni adottato.

6. REQUISITI DELLA SEGNALAZIONE

Per poter essere considerate ricevibili le segnalazioni dovranno rispettare alcuni requisiti formali.

Innanzitutto dovranno essere:

- descritte in modo chiaro, preciso e concordante, le circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto dovrà essere il più dettagliata e particolareggiata possibile al fine di contenere elementi che permettano l'identificazione dei soggetti segnalati e di tutti coloro che sono, a qualsiasi titolo coinvolti nel fatto;
- dovrà essere corredata dalla presentazione di materiale probatorio, così da permettere di verificare la fondatezza dei fatti descritti.

Qualora le indicazioni fornite risultino frammentarie o non esaustive, il gestore della segnalazione potrà richiedere, attraverso i medesimi canali all'uopo predisposti ed eventualmente rispettando l'anonimato del soggetto segnalante, richiedere integrazioni, approfondimenti o chiarimenti.

7. RISERVATEZZA

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle Persone Coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante.

La necessità di rilevare l'identità del Segnalante, saranno comunicate per iscritto e potrà essere effettuata esclusivamente se rilasciato esplicito consenso qualora:

- una contestazione disciplinare sia fondata in tutto o in una parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare (in caso di mancato consenso, non sarà possibile utilizzare la segnalazione nell'ambito del procedimento disciplinare);
- nei procedimenti instaurati in seguito a una segnalazione, la rivelazione dell'identità del Segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona cui è rivolta la contestazione.

8. MISURE DI PROTEZIONE

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede.

In conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing è garantita l'applicabilità di specifiche misure di protezione nei confronti del Segnalante e dei Soggetti Collegati a condizione che:

- 1) al momento della segnalazione, il Segnalante avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito delle violazioni di cui al paragrafo 3 della Procedura;
- 2) la segnalazione sia stata effettuata in conformità a quanto previsto dal presente documento e dal Decreto Whistleblowing.

Le misure di protezione previste nei confronti del Segnalante e dei Soggetti Collegati sono le seguenti:

- divieto di ritorsione in ragione di una segnalazione; misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore di Segnalante e della Persona Coinvolta;
- protezione dalle ritorsioni, che comprende:
 - la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una segnalazione;
 - la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segretezza professionale o relative alla tutela del diritto

d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della Persona Coinvolta o denunciata, se al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la violazione e sussistessero le condizioni di cui sopra;

- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse;
- sanzioni (indicate nel Decreto Whistleblowing e nel presente documento)
- mancata istituzione dei canali di segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing;
- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto Whistleblowing;
- mancata verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

9. DATA PROTECTION

Ai Segnalanti e alle Persone Coinvolte vengono fornite idonee informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR attraverso l'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile sulla sezione "Informativa sulla Privacy". I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, saranno cancellati immediatamente.

10. SANZIONI

È prevista una specifica sanzione disciplinare nei confronti del Segnalante nel caso in cui sia accertata in capo allo stesso: (i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave¹.

¹ 4 Ai sensi del Decreto Whistleblowing, nel caso sub (ii) è prevista anche l'applicazione di sanzioni pecuniarie da 500 a 2.500 euro da parte dell'ANAC.

11. SEGNALAZIONE ESTERNA

Ferma restando la priorità del canale di segnalazione interna, il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito dell'ANAC: www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.

Le segnalazioni che possono essere effettuate tramite il suddetto canale di segnalazione esterna dell'ANAC possono riguardare esclusivamente le violazioni elencate al paragrafo 3 del presente documento (fatta eccezione per le Segnalazioni 231, che possono essere effettuate solo tramite canale interno).

Si precisa che il ricorso al canale di segnalazione esterna istituito presso l'ANAC può avvenire solo se:

- il canale di segnalazione interna indicato nel presente documento non risulti attivo;
- il Segnalante abbia già effettuato una segnalazione al canale interno indicato nella Procedura e la stessa non abbia avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna tramite il canale previsto dal presente documento, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Per l'utilizzo di tale canale di segnalazione esterna o per il ricorso alla divulgazione pubblica, si prega di fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell'ANAC.

12. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Le informazioni sulle modalità e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne e le segnalazioni esterne, sono rese accessibili a tutti, anche tramite la pubblicazione del presente documento sul sito web: www.farmaregno.com.

Come sopra anticipato, le persone responsabili della raccolta e della gestione delle segnalazioni sono state specificamente formate e sono tenute ad essere aggiornate sulle novità in materia di whistleblowing che dovessero intervenire.